

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
FNP CISL PAVIA LODI

APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE 16 DICEMBRE 2016

PARTE I

**NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE
RELATIVE AGLI ISCRITTI ED AI DIRIGENTI**

Capitolo I: Iscrizione e tesseramento

Articolo 1

La Federazione Nazionale Pensionati CISL della Lombardia (di seguito anche FNP o FNP CISL) ha sede in Milano, Via G. Vida n. 10.

Articolo 2

La domanda di iscrizione alla FNP CISL deve essere sottoscritta e presentata dall'interessato alla Segreteria della FNP Territoriale o alla RLS competente.

A fronte di orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto, la Segreteria Territoriale può respingere l'iscrizione, dandone comunicazione all'interessato. Contro la delibera di non accettazione, l'aspirante socio, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 (venti) giorni.

Articolo 3

L'iscrizione alla FNP CISL va fatta di norma nel territorio dove è ubicata la residenza abituale della pensionata o del pensionato.

Articolo 4

L'iscrizione alla FNP CISL decorre, a tutti gli effetti, dalla data di attivazione della delega o di versamento del contributo per le tessere a pagamento diretto. Per le iscrizioni decorrenti fino al 31/12 di ciascun anno, all'iscritto va consegnata la tessera dell'anno in corso contestualmente all'avvenuta iscrizione. All'inizio di ciascun anno, e comunque entro il 30/4, agli iscritti in essere al 31 dicembre, che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere, va consegnata la tessera per l'anno in corso. Va obbligatoriamente consegnata, inoltre, la tessera, ai già pensionati INPS al momento in cui essi sottoscrivono la delega.

Regolamento di attuazione dello Statuto Fnp Cisl Lombardia

APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE 27 FEBBRAIO 2017

<p style="text-align: center;">PARTE I</p> <p style="text-align: center;">NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE RELATIVE AGLI ISCRITTI ED AI DIRIGENTI</p> <p style="text-align: center;">Capitolo I: Iscrizione e tesseramento</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 1</u></p> <p>La Federazione Nazionale Pensionati CISL della Lombardia (di seguito anche FNP o FNP CISL) ha sede in Milano, Via G. Vida n. 10.</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 2</u></p> <p>La domanda di iscrizione alla FNP CISL deve essere sottoscritta e presentata dall'interessato alla Segreteria della FNP Territoriale o alla RLS competente.</p> <p>A fronte di orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto, la Segreteria Territoriale può respingere l'iscrizione, dandone comunicazione all'interessato. Contro la delibera di non accettazione, l'aspirante socio, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 (venti) giorni.</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 3</u></p> <p>L'iscrizione alla FNP CISL va fatta di norma nel territorio dove è ubicata la residenza abituale della pensionata o del pensionato.</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 4</u></p> <p>L'iscrizione alla FNP CISL decorre, a tutti gli effetti, dalla data di attivazione della delega o di versamento del contributo per le tessere a pagamento diretto. Per le iscrizioni decorrenti fino al 31/12 di ciascun anno, all'iscritto va consegnata la tessera dell'anno in corso contestualmente all'avvenuta iscrizione. All'inizio di ciascun anno, e comunque entro il 30/4, agli iscritti in essere al 31 dicembre, che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere, va consegnata la tessera per l'anno in corso. Va obbligatoriamente consegnata, inoltre, la tessera, ai già pensionati INPS al momento in cui essi sottoscrivono la delega.</p>	
---	--



È obbligatoria la realizzazione dell'anagrafe degli iscritti a livello di FNP Territoriale, che provvederà a fornire a ciascuna RLS i tabulati di competenza locale. L'inadempienza a tale obbligo costituisce oggetto di denuncia al Collegio dei Probiviri FNP.

Articolo 5

I soci espulsi dalla Organizzazione, per essere riammessi, devono inoltrare domanda di iscrizione al Consiglio Generale della FNP Territoriale di appartenenza, nelle modalità indicate nello Statuto FNP Nazionale.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il Consiglio Generale medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale della corrispondente FNP Territoriale.

I soci espulsi dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno sottoscrivere la nuova domanda d'iscrizione all'Organismo direttivo nel quale era espletata la funzione di dirigente.

Capitolo II: Le incompatibilità funzionali

Articolo 6

Le cariche di componente di Segreteria della FNP CISL o di organismo simile (FNP Regionale e Territoriali) sono incompatibili tra loro e con qualsiasi incarico di Segreteria. Sono incompatibili fra loro le cariche di Segretario Generale o componente la Segreteria Nazionale con quelle di Segretario Generale o componente la Segreteria Regionale, di Segretario Generale o componente la Segreteria Territoriale.

E' incompatibile la carica di componente la Segreteria FNP a tutti i livelli con quella di componente la Presidenza di Antea (Presidente e Vice Presidente).

Articolo 7

Al fine dell'applicazione delle norme sull'incompatibilità vale quanto stabilito nei Regolamenti di attuazione dei livelli superiori FNP e Confederali.

Articolo 7 bis

Le decadenze nei casi contemplati dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento Attuativo operano automaticamente, e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio che debbono

renderle operative entro 7 giorni dal loro verificarsi, dandone immediata comunicazione ai livelli superiori.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretario Generale Regionale, gli adempimenti sono esercitati dalla Segreteria Nazionale FNP.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretario Generale Territoriale, gli adempimenti previsti dal comma precedente sono esercitati dalla Segreteria Regionale.

Il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale a qualsiasi livello della Federazione, non potrà essere rieletto nella stessa segreteria con ruolo diverso.

La mancata attuazione di quanto previsto nel precedente comma costituisce oggetto di denuncia al Collegio dei Probiviri FNP.

Capitolo III: La designazione dei rappresentanti Fnp Cisl

Articolo 8

I Comitati Esecutivi ai vari livelli (regionale e territoriale) sono competenti a designare la rappresentanza sindacale dell'Organizzazione in Enti, Associazioni e/o Società interne ed esterne alla Organizzazione stessa, avuta presente la compatibilità indicata nel Regolamento di attuazione Nazionale e l'esigenza di assicurare:

- a) la piena autonomia del Sindacato;
- b) il più alto grado di competenza e professionalità;
- c) la massima funzionalità degli organi sindacali.

Articolo 9

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alla Segreteria competente in ordine alla natura dell'attività svolta; ricevono dalla stessa le relative indicazioni; segnalano tempestivamente i problemi interessanti all'Organizzazione sindacale. Le Segreterie relazionano al Comitato Esecutivo competente. Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini della eventuale revoca del mandato.



Articolo 10

Come previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto confederale, le designazioni dei rappresentanti, previsti nel Regolamento di attuazione dello Statuto FNP Nazionale, sono di competenza del Comitato Esecutivo ai vari livelli, sentite le Strutture interessate.

Articolo 11

Le questioni attinenti i gettoni di presenza e i rimborsi, o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale, vengono disciplinate per tutta l'organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo Confederale nel Regolamento Economico.

Articolo 12

La FNP CISL Lombardia designa, a norma dello Statuto FNP Nazionale, un proprio rappresentante nei Consigli Generali delle Categorie attive, proveniente dalle stesse.

Coloro i quali vengono designati dovranno, mediante contatto assiduo con le Federazioni di Categoria, intraprendere le iniziative più idonee a favorire, sul piano politico-sindacale, la concreta affermazione del valore della confederalità, in modo da rafforzare e rendere più proficui i rapporti di collaborazione, in special modo sui versanti del proselitismo e delle politiche promosse dalla FNP (a titolo esemplificativo: continuità associativa).

I rappresentanti della Federazione relazioneranno periodicamente agli Organi della propria struttura FNP, in merito all'attività svolta.

PARTE II NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI

Capitolo IV: Validità delle sedute e votazioni

Articolo 13

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che agli inizi dei lavori e al momento delle votazioni siano presenti la metà più uno dei componenti.

Articolo 14

Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per elezioni alle cariche avvengono a scrutinio



segreto.

Articolo 15

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (Segreterie, Esecutivi, etc.) e/o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi di commissioni, etc.) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono gli eleggendi.

Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dallo Statuto e relativo Regolamento, senza presentazione di formali candidature.

Il Segretario Generale e i componenti l'Organo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli Organi da eleggere.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei Comitati Esecutivi e/o Organismi similari, con il voto favorevole di 2/3 dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del Segretario Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.

Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni – decadenza – decesso e quant'altro.

Per le elezioni dei Comitati Esecutivi o organismi similari, con il voto unanime dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

Articolo 16

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla CISL, a parità di iscrizione alla CISL, il più anziano di età.

Capitolo V: Dimissione dagli organi

Articolo 17

Le dimissioni dagli organi, non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità e/o decadenze statutarie e/o regolamentari, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario, convocato a tal scopo entro 30 (trenta) giorni dalle dimissioni, e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni del Segretario Generale comportano la decadenza della Segreteria.

Capitolo VI: Modalità di svolgimento delle riunioni

Articolo 18

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli Organismi, assunta di volta in volta, e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro.

Per questi interventi, e per le dichiarazioni di voto, sono concessi 5 (cinque) minuti. La Segreteria Regionale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli Organi, dirigenti di Strutture che non ne siano componenti, nonché operatori regionali e/o esperti per le particolari materie di discussione.

I singoli componenti degli organi hanno facoltà di promuovere e/o depositare in forma scritta alla Presidenza, emendamenti ai documenti conclusivi.

Articolo 19

Le assenze dalle riunioni degli Organi devono essere giustificate per iscritto eventualmente anche a mezzo posta elettronica. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza della Organizzazione: dopo 3 (tre) assenze ingiustificate, il componente decade dall'Organo statutario. I componenti degli Organi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

PARTE III

GLI ORGANI DELLA FNP CISL LOMBARDIA

Capitolo VII: Il Congresso Fnp Cisl

Articolo 20

Il Consiglio Generale, contestualmente alla indicazione di convocazione del Congresso Regionale, emana i Regolamenti per la elezione dei delegati al Congresso stesso. Approva lo schema di Regolamento del Congresso Regionale.

La convocazione dei Consigli Generali per la convocazione dei Congressi delle strutture Territoriali interessate da processi di accorpamento, è affidata alla FNP Regionale.



Capitolo VIII: Il Consiglio Generale

Articolo 21

Il Consiglio Generale FNP CISL Lombardia è composto:

- a) da 90 componenti eletti dal Congresso;
- b) dai Segretari Generali delle FNP CISL Territoriali;
- c) dalla Responsabile FNP CISL Lombardia del Coordinamento Donne, se non già eletta;
- d) da un rappresentante dei pensionati sociali e/o invalidi civili nominato in base a quanto previsto nello Statuto FNP Nazionale;
- e) da ulteriori componenti, come previsto dall'art. 27 dello Statuto Fnp Lombardia e art. 22 del Regolamento Fnp Lombardia.

Per quanto riguarda il punto a) va garantita una presenza di candidate da inserire nelle liste, con l'obiettivo di realizzare un'effettiva presenza femminile nella composizione del Consiglio Generale, pari almeno al 30%, in attuazione dello Statuto della FNP Regionale. In caso di vacanza tra i componenti del Consiglio Generale eletti dal Congresso di cui alla lettera a), questa sarà ricoperta da chi in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto. Partecipano inoltre alle riunioni del Consiglio Generale, con il solo diritto di parola, il Presidente dell'Anteas, nonché i Rappresentanti della Federazione Regionale negli Enti della CISL per le tematiche di competenza.

Articolo 22

Qualora un componente di diritto del Consiglio Generale, di cui alle lettere b), c), e d) dell'Art. 21 del presente Regolamento, venga eletto componente la Segreteria Regionale ed opti per quest'ultima carica, resterà componente del Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario Regionale. I componenti di diritto del Consiglio Generale, se eletti in Segreteria Regionale, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

Articolo 23

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche – se previsto nell'Ordine del Giorno approvato dal Congresso – immediatamente dopo la comunicazione degli esiti dello scrutinio e comunque entro 20 (venti) giorni dalla chiusura del Congresso, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso. Il componente più

anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria.

In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Articolo 24

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale e la conseguente indicazione dell'Ordine del Giorno devono essere effettuate almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione d'urgenza. La Segreteria Regionale invia, di norma almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, relazioni e documentazioni sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

La convocazione straordinaria, come previsto nello Statuto FNP Nazionale, è effettuata dalla Segreteria Regionale che è tenuta a provvedervi entro 1 (uno) mese dalla data della richiesta.

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria Regionale. I servizi di segreteria sono forniti dagli Uffici della Federazione Regionale.

Articolo 25

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza, su proposta della Segreteria Regionale. I servizi di segreteria sono forniti dagli Uffici della Struttura Regionale.

Articolo 26

La Segreteria Regionale può, nel corso dei lavori del Consiglio Generale, svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'Organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale. La Segreteria Regionale ha facoltà, in questo caso, di far discutere tale argomento dopo aver esaurito l'Ordine del Giorno della sessione in corso e/o di iscriverlo all'Ordine del Giorno della sessione successiva.

Articolo 27

La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti. La decisione sulla proposta va assunta nella prima

sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 15 (quindici) giorni da quella in cui è stata avanzata la richiesta.

Articolo 28

Il Consiglio Generale si può costituire in commissioni, per tematiche specifiche e gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

Su proposta della Segreteria, il Consiglio Generale nomina al suo interno le suddette Commissioni, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti.

I componenti delle Commissioni sono designati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti e/o esperti sulla materia in esame. Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria Regionale.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

Articolo 29

Sulle materie di propria competenza, per le quali il Consiglio Generale ha delegato alle Commissioni potestà decisionali, le stesse Commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta. A richiesta di 1/3 dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.

Articolo 30

Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo dei componenti del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tale Organo con la sostituzione dei componenti vacanti.

Capitolo IX: Il Comitato Esecutivo

Articolo 31

Il Comitato Esecutivo, della FNP CISL Lombardia, è composto fino ad un massimo di 26 (ventisei) componenti, dei quali:

- a) 13 (tredici) eletti dal Consiglio Generale al proprio interno;

- b) i componenti la Segreteria Regionale;
- c) i Segretari Generali delle Fnp Territoriali;
- d) la responsabile regionale del Coordinamento Femminile.

Partecipano inoltre alle riunioni del Comitato Esecutivo, con il solo diritto di parola, il Presidente dell'Anteas, nonché i Rappresentanti della Federazione Regionale negli Enti della Cisl, per le tematiche di competenza.

Articolo 32

Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma ogni 2 (due) mesi. La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'Ordine del Giorno vengono effettuate dalla Segreteria Regionale almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza. La richiesta di convocazione del Comitato Esecutivo, da parte del terzo dei componenti, deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'Ordine del Giorno. La Segreteria Regionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 (quindici) giorni successivi

alla richiesta. La Segreteria Regionale trasmette, di regola ai singoli componenti del Comitato Esecutivo, gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno, almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di comunicazione d'urgenza.

Articolo 33

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale Aggiunto. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria Regionale, delegato a ciò dal Segretario Generale.

Capitolo X: Commissariamento delle strutture

Articolo 34

In caso di commissariamento di una struttura Territoriale la FNP Regionale è competente in prima istanza per quanto attiene allo svolgimento dei lavori di istruzione, di contestazione e di definizione delle motivazioni, relative alle gestioni commissariali da prevedere a livello territoriale.

Articolo 35

Il Commissario, come meglio specificato nello Statuto della FNP CISL Lombardia, deve provvedere

al suo mandato e promuovere i provvedimenti per la ricostruzione degli organi democratici entro il termine fissato dal Comitato Esecutivo, che non può comunque superare un anno. Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostruzione degli organi, il commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre sei mesi.

Capitolo XI: Il Collegio dei Sindaci

Articolo 36

I componenti del Collegio dei Sindaci devono essere individuati tra iscritti e non all'Organizzazione, purché in possesso di requisiti e/o titoli di specifica esperienza professionale. Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono 3 (tre) preferenze. Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei sindaci i 3 (tre) candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti. I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio, quali componenti supplenti. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di suffragi. Allorquando non sussistano candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti. Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente del Collegio, scegliendo tra i componenti effettivi e tenendo conto dei requisiti e/o dei titoli di specifica competenza professionale.

Allorquando la vacanza riguarda il Presidente del Collegio dei Sindaci, il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra i soggetti iscritti e non alla Organizzazione, che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

PARTE IV
LE STRUTTURE DELLA FNP CISL LOMBARDIA

Capitolo XII: Il territorio

Articolo 37

Il territorio della FNP Regionale corrisponde a quello della Regione Lombardia.

Il territorio sul quale opera la FNP territoriale è costituito dai Comuni ad esso assegnati, quello delle RLS è costituito dalle Zone e dai Comuni ad essa assegnati. La FNP Regionale e le FNP Territoriali coordinano le attività sindacali nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. La FNP Regionale e le FNP Territoriali, nell'ambito delle stesse, promuovono e designano la propria rappresentanza presso i vari Enti in cui sia prevista la presenza delle Organizzazioni sindacali.

Nel quadro delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale, le FNP Regionale e Territoriali hanno autonomia funzionale e amministrativa e sono soggette alla verifica degli organi centrali anche per garantire su base nazionale l'uniformità di indirizzo contabile, amministrativo e funzionale.

Capitolo XIII: La RLS

Articolo 38

Le FNP Territoriali, secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale della FNP, si articolano in RLS (Rappresentanze Locali Sindacali): a livello zonale, distrettuale, intercomunale o comunale. La RLS è costituita dagli iscritti alla FNP, residenti nel territorio di competenza, definito e deliberato dal Consiglio Generale della FNP Territoriale. La FNP Territoriale dovrà tenere conto nella costituzione della RLS di un numero di soci sufficiente al funzionamento e della limitazione geografica da assegnare alla stessa. La presenza, nella zona prescelta, di Strutture pubbliche di interesse per la Categoria (ad esempio: sedi INPS, distretti sanitari, ecc.) costituisce una priorità. La RLS deve essere centro di riferimento dei pensionati e dei pensionandi nel territorio, per la più ampia tutela dei loro interessi e deve essere strumento di proselitismo con iniziative idonee per ottenere consensi ed adesioni. La RLS opera in sintonia con la FNP Territoriale per le attività sindacali e per lo sviluppo dell'azione concertativa a livello locale. A tal fine la RLS, elaborerà un programma di lavoro di carattere organizzativo e sindacale sulle



problematiche riguardanti i pensionati e i pensionandi, la informazione ed il coinvolgimento dei Soci (attraverso assemblee degli iscritti da effettuarsi a cadenze regolari) e periodicamente ne verificherà, con la FNP Territoriale competente, lo stato di realizzazione.

Capitolo XIV: Le Assemblee delle RLS

Articolo 39

All'apertura del percorso congressuale della FNP Territoriale, vengono convocate per iscritto, sulla base dei regolamenti congressuali, le Assemblee Precongressuali (pre-congressi), a cui partecipano tutti gli iscritti. Al termine del dibattito sui temi sindacali, vengono eletti al Congresso Territoriale FNP le delegate e i delegati spettanti.

L'Assemblea elegge i componenti del Coordinamento della RLS di competenza locale. Il Coordinamento della RLS, pur non rappresentando organo statutario, è lo strumento che favorisce la partecipazione e la condivisione delle scelte organizzative e sindacali sviluppate sul territorio.

Capitolo XV: Il Coordinatore della RLS

Articolo 40

Le norme riguardanti le modalità elettive del Coordinatore sono definite dal Regolamento RLS FNP Lombardia.

Il Coordinatore della RLS rappresenta la FNP nelle strutture confederali esistenti nel territorio di competenza. Il Coordinatore della RLS mantiene rapporti continuativi con la Segreteria Territoriale e si confronta costantemente sulle scelte sindacali e organizzative da compiere.

È compito del Coordinatore elaborare e discutere con il Coordinamento della RLS il programma di lavoro annuale che deve comprendere:

- l'attività di concertazione con le Istituzioni ed i corpi sociali locali del territorio;
- la promozione e la diffusione dei servizi CISL e la predisposizione di un'adeguata attività di accoglienza svolta dalla FNP;
- gli obiettivi ed i percorsi di proselitismo;
- la diffusione ai soci ed ai pensionati delle informazioni delle FNP territoriali, regionali e nazionali;
- la pubblicizzazione dei servizi FNP e delle



convenzioni locali e nazionali; in ogni RLS vanno individuati e debitamente formati dalla Segreteria Territoriale, uno o più Agenti Sociali, con compiti di raccordo con i Servizi Cisl, in particolare con INAS e CAF;

- lo svolgimento di almeno un'Assemblea annuale, delle iscritte e degli iscritti a livello di Comune, quartiere o circoscrizione;
- la consegna della tessera ai soci, la raccolta delle mail e i riferimenti dei numeri di cellulare degli associati;
- il rapporto con le categorie degli attivi per coinvolgere i pensionandi nella FNP;
- l'individuazione di una responsabile del Coordinamento Donne e il coinvolgimento del maggior numero di quadri femminili nelle attività della RLS;
- la promozione territoriale della solidarietà sociale e il sostegno di ANTEAS;
- le attività aggregative, culturali e ricreative rivolte ai Soci.

Il Coordinatore della RLS, d'intesa con la FNP territoriale, convoca il Consiglio almeno 3 (tre) volte all'anno, e comunque in occasione di importanti iniziative sindacali.

Il Coordinatore della RLS individua, d'intesa con la Segreteria Territoriale, i responsabili delle sedi e dei recapiti e ne verifica le attività.

Capitolo XVI: Il Delegato FNP

Articolo 41

~~La FNP Territoriale ha l'obbligo di assegnare a tutti i Soci del proprio territorio, una RLS di riferimento. Nel caso in cui la RLS di riferimento non sia ubicata nello stesso Comune o nello stesso quartiere e/o circoscrizione di residenza dei Soci, e se nel Comune o nel quartiere e/o circoscrizione stessi vi sia un congruo numero di iscritti alla Federazione, è opportuna la nomina da parte delle Coordinamento della RLS di un delegato FNP che avrà il compito, in raccordo con le RLS di riferimento e mediante una presenza regolare e continua, di fornire tutela individuale, collettiva, assistenza, e di aggregare, informare e coinvolgere i Soci. Il delegato FNP partecipa ai lavori del Coordinamento della RLS stessa.~~

SOSTITUIRE INTEGRALMENTE ARTICOLO CON:

La Fnp Territoriale ha l'obbligo di assegnare a tutti i soci esistenti sul proprio territorio una RLS di riferimento. Nel caso in cui la RLS di riferimento non sia ubicata nello stesso Comune o nello stesso quartiere e/o circoscrizione di residenza dei soci, e se nel Comune o nel quartiere/circoscrizione stessi vi sono più di 100 iscritti alla Federazione, è obbligatoria la nomina da parte del Coordinamento della RLS di un delegato Fnp che avrà il compito, in raccordo con la RLS di riferimento e mediante una presenza regolare e continua, di fornire tutela individuale e collettiva, assistenza, aggregare, informare e coinvolgere i soci. Il delegato FNP fa parte di Diritto del Coordinamento della RLS.

Capitolo XVII: I Regolamenti territoriali

Articolo 42

Ferma restando la normativa generale prevista nei precedenti articoli, i Regolamenti Territoriali definiranno più dettagliatamente, sulla base delle specifiche realtà locali, le norme inerenti le modalità organizzative e funzionali delle RLS.

Capitolo XVIII: La Fnp Territoriale

Articolo 43

Sono compiti della FNP Territoriale:

- a) coordinare e promuovere le attività organizzative e sindacali;
- b) curare e promuovere, di intesa con i soci dell'area individuata, la costituzione e il funzionamento delle RLS di propria competenza;
- c) mantenere il collegamento e la rappresentanza con le Unioni Sindacali Territoriali e con gli altri Organismi territoriali dalle altre Categorie della CISL, nonché con i responsabili locali degli Enti e/o Associazioni e Servizi della stessa, con particolare riferimento a INAS e CAF;
- d) mantenere i collegamenti con la propria FNP Regionale;
- e) coordinare le attività dei raggruppamenti tecnici, in collaborazione con la Federazione Regionale e con i raggruppamenti regionali;
- f) promuovere le iniziative necessarie per la tutela sociale dell'anziano presso le varie Istituzioni politico-amministrative, comunali e provinciali; presso gli Enti e i Servizi che operano nel territorio nel campo socio-sanitario al cui buon funzionamento sono interessati gli anziani;
- g) designare in ogni corrispondente Consiglio Generale o Consiglio Territoriale di Categoria, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa;
- h) curare la costituzione dell'anagrafe dei soci ripartita per RLS, al fine di adempiere in modo certo alla consegna delle tessere, al recapito delle pubblicazioni sindacali della FNP e per meglio definire le iniziative da assumere sul territorio.

Il Consiglio Generale della FNP Territoriale su proposta della Segreteria, tenuto conto anche delle articolazioni della Cisl, può deliberare la

costituzione di Zone FNP con compiti di coordinamento operativo e organizzativo dell'attività svolta dalle RLS sul territorio.

Le norme riguardanti le modalità elettive del Coordinatore di zona sono definite dal Regolamento Zone FNP Lombardia.

Capitolo XIX: Il Congresso Fnp Territoriale

Articolo 44

Il Congresso della FNP Territoriale è convocato in via ordinaria ogni quattro anni in corrispondenza con il Congresso Regionale, fatte salve le eventuali convocazioni straordinarie. Il Congresso è composto dai delegati eletti nelle Assemblee pre-congressuali nelle RLS.

Il Congresso esamina, discute e giudica l'azione svolta dagli Organismi della FNP Territoriale, delibera in materia di organizzazione e amministrazione del Sindacato e delle sue politiche in armonia con quelle delle superiori istanze della FNP, elegge il Consiglio Generale e i delegati al Congresso della FNP Regionale e dell'UST, elegge inoltre, il Collegio dei Sindaci, discute e giudica la relazione programmatica della Segreteria.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria quando ne è fatta richiesta da un terzo degli iscritti esistenti nel territorio comprensoriale, i quali firmano la richiesta a mezzo delle RLS ai vari livelli che si rendono responsabili dell'autenticità delle firme. Le richieste di convocazione del Congresso straordinario debbono essere motivate.

Capitolo XX: Gli Organismi Territoriali

Il Consiglio Generale Fnp Territoriale

Articolo 45

Il Consiglio Generale è l'organo deliberante della FNP Territoriale, tra un Congresso e l'altro, e si riunisce di regola almeno 3 (tre) volte all'anno. Il numero dei componenti il Consiglio Generale è determinato in proporzione all'entità degli iscritti. Per le strutture con oltre 10.000 iscritti, il Consiglio Generale deve essere composto da un minimo di 25 elementi, a seconda delle realtà locali.

Il Consiglio Generale elegge, al suo interno, la Segreteria e, se previsto, il Comitato Esecutivo. Del Consiglio Generale territoriale fa parte la responsabile del Coordinamento Donne.

AGGIUNGERE DOPO DONNE: Del Consiglio Generale Fnp Territoriale fanno parte i Coordinatori delle RLS.

Inoltre fa parte di diritto un rappresentante dei pensionati sociali e/o degli invalidi civili come previsto nello Statuto FNP Nazionale. Partecipano inoltre alle riunioni del Consiglio Generale Territoriale, con il solo diritto di parola, i Presidenti Provinciali ANTEAS.

Il Consiglio Generale deve convocare, a cadenza annuale, per la verifica dell'attività e per il miglior coordinamento delle politiche sul territorio, una assemblea territoriale di tutto il gruppo dirigente (Consiglio Generale Territoriale allargato).

La Segreteria Fnp Territoriale

Articolo 46

La Segreteria della FNP Territoriale è preposta a gestire politicamente le decisioni degli Organi deliberanti ed è composta da 3 (tre) componenti compreso il Segretario Generale. E' possibile affidare all'esterno della Segreteria incarichi su specifici progetti, previa approvazione del Comitato Esecutivo.

Il Segretario Generale Territoriale ha la rappresentanza legale della struttura. A ciascun componente della Segreteria devono essere affidate precise responsabilità con riferimento all'articolazione dei dipartimenti nazionali. La Segreteria Territoriale ha l'obbligo di portare a conoscenza della FNP Regionale di ogni riunione dei propri organi attraverso l'invio della convocazione con relativo ordine del giorno e dei successivi verbali e documenti finali. Alla Segreteria Territoriale compete inoltre l'aggiornamento dell'anagrafe dei Soci e dell'indirizzario della stampa sindacale della Federazione Nazionale. Nelle Strutture Territoriali che contino nella propria base associativa una percentuale di iscritte/iscritti pari o superiore al 20%, la composizione della Segreteria dovrà prevedere una analoga presenza di genere.

Il Comitato Esecutivo Fnp Territoriale

Articolo 47

In ogni FNP Territoriale, con un Consiglio Generale composto da più di 25 componenti, dovrà essere costituito il Comitato Esecutivo, al quale compete l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale. Partecipano alle riunioni del Comitato Esecutivo, con il solo diritto di parola, i Presidenti Provinciali Anteas.



Spetta inoltre al Comitato Esecutivo territoriale deliberare le quote di risorse economiche da assegnare alle RLS. Tale funzione è attribuita al Consiglio Generale Territoriale nel caso in cui non sia costituito il Comitato Esecutivo. E' obbligatoria inoltre in ogni FNP Territoriale la costituzione del Collegio dei Sindaci.

Capitolo XXI: La Fnp Regionale

Articolo 48

Sono compiti della FNP Regionale:

- a) stimolare, promuovere, coordinare e controllare nell'ambito del territorio l'investimento delle risorse e il controllo delle stesse, per allargare le adesioni, incrementare con opportune iniziative il tesseramento, procedere d'intesa con le FNP Territoriali alla costituzione delle RLS, al fine di intensificare la pratica della democrazia e della partecipazione, curare l'attività sindacale, quella assistenziale, quella amministrativa nonché quella formativa. Tali compiti devono trovare pratica applicazione sui singoli territori come logica conseguenza delle direttive deliberate dal Consiglio Generale e attuate su scala nazionale dalla Segreteria Nazionale;
- b) attuare, come definitiva scelta, il decentramento del tesseramento;
- c) curare la costituzione dei Raggruppamenti Tecnici compresi nel territorio regionale coordinandone le attività;
- d) mantenere il collegamento e la rappresentanza con le Unioni Sindacali Regionali, con i responsabili degli uffici INAS e degli altri organismi collaterali della Cisl;
- e) mantenere i collegamenti con la Segreteria Nazionale;
- f) coordinare a livello regionale le politiche sindacali e organizzative deliberate dal Consiglio Generale ed attuate su scala nazionale dalla Segreteria Nazionale;
- g) promuovere la tutela dell'anziano nell'ambito delle scelte politiche e della legislazione regionale, mettendo in atto mezzi concreti per interessare tutte le Categorie a tali fini;
- h) rappresentare la Categoria presso gli enti politici e amministrativi della Regione;



- i) designare in ogni corrispondente Consiglio Generale o Consiglio Regionale di categoria un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo;
- j) predisporre il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e il bilancio sociale;

La Federazione Regionale dovrà monitorare e, all'occorrenza sanzionare, eventuali comportamenti dei dirigenti, che orientino le prestazioni dei servizi all'esterno del circuito CISL, fatta salva la facoltà di ricorso al Collegio dei Proviviri.

Capitolo XXII: Il Congresso Regionale

Articolo 49

Il Congresso Regionale si riunisce in via ordinaria ogni 4 (quattro) anni in corrispondenza con il Congresso Nazionale, fatte salve le eventuali convocazioni straordinarie. Il Congresso Regionale

è composto dai delegati eletti dalle FNP Territoriali che fanno parte della FNP Regionale. Se non delegati, partecipano con solo diritto di parola i componenti il Collegio dei Sindaci, i Consiglieri Regionali uscenti e subentranti ed i Consiglieri Generali nazionali residenti nel territorio.

Il Congresso Regionale esamina, discute e giudica l'azione svolta dagli Organi della FNP Regionale, delibera in materia di organizzazione ed amministrazione della Federazione e delle sue politiche, in armonia con quella della FNP Nazionale, elegge il Consiglio Generale Regionale e i delegati ai Congressi FNP Nazionale e USR, elegge inoltre il Collegio dei Sindaci, discute e giudica la relazione programmatica della Segreteria.

La convocazione straordinaria può essere richiesta da un numero di iscritti non inferiore ad un terzo del totale. Le richieste devono essere firmate a mezzo delle FNP Territoriali, che si rendono responsabili dell'autenticità delle firme.

Capitolo XXIII: Il Consiglio Generale Regionale

Articolo 50

Il Consiglio Generale Regionale è l'organo deliberante della FNP Regionale tra un Congresso e l'altro e si riunisce almeno 3 (tre) volte all'anno. Il Consiglio Generale regionale è composto da componenti eletti e di diritto. La componente

elettiva non deve essere inferiore al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale. Ne fanno parte di diritto i Segretari Generali delle FNP Territoriali. Ne fa parte inoltre la responsabile del Coordinamento femminile, nonché, di diritto, un rappresentante dei pensionati sociali e/o degli invalidi civili, in base a quanto indicato nello Statuto FNP Nazionale. Partecipa inoltre alle riunioni del Consiglio Generale Regionale, con il solo diritto di parola, il Presidente Regionale ANTEAS. Il Consiglio Generale Regionale elegge nel suo seno la Segreteria e il Comitato Esecutivo. L'elezione del Segretario Regionale avviene, con votazione a scrutinio segreto e separata, prima della elezione degli altri componenti di Segreteria.

Capitolo XXIV: Il Comitato Esecutivo Regionale

Articolo 51

Il Comitato Esecutivo, che viene eletto in seno al Consiglio Generale Regionale con un numero di componenti inferiore al 50% dei componenti lo stesso Consiglio Generale Regionale, ha il compito di attuare gli indirizzi definiti dal Consiglio Generale stesso. Il Comitato Esecutivo Regionale indica, d'intesa con le Strutture territoriali, i criteri generali per l'assegnazione di risorse alle RLS. Partecipa inoltre alle riunioni del Comitato Esecutivo Regionale, con il solo diritto di parola, il Presidente Regionale dell'ANTEAS.

Capitolo XXV: La Segreteria Regionale

Articolo 52

La Segreteria è l'Organo deputato a gestire ed attuare le deliberazioni degli organi della FNP Regionale. Il numero dei componenti deve essere fissato dal Consiglio Generale fino ad un massimo di 4 (quattro) Segretari. Il Segretario Generale Regionale ha la rappresentanza legale della struttura. A ciascun componente della Segreteria devono essere affidate precise responsabilità, con riferimento all'articolazione dei dipartimenti nazionali. La Segreteria Regionale ha l'obbligo di portare a conoscenza della Segreteria Nazionale di tutte le riunioni dei propri Organi attraverso l'invio della convocazione con relativo ordine del giorno e del successivo verbale o documento finale. La composizione della Segreteria dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando in ogni

caso la presenza dei due generi.

Capitolo XXVI: Il Coordinamento Donne

Articolo 53

In ogni struttura – RLS, Territorio, Regione, ~~Nazionale~~ → ELIMINARE – è prevista la costituzione del Coordinamento Donne. Ad esso spetta attivare, tenuto conto delle scelte degli Organismi, iniziative politiche e formative e culturali che favoriscano e incentivino la partecipazione delle donne alla vita attiva della FNP CISL. L'obiettivo è la realizzazione, attraverso il riconoscimento della diversità e della complementarietà tra maschile e femminile, di una Organizzazione di uomini e donne capaci di produrre armonia ed essenzialità nelle scelte e nella vita dell'Organizzazione tutta.

Articolo 54

Il Coordinamento Regionale è composto dalle Coordinatrici territoriali e dalle donne facenti parte del Consiglio Generale Regionale. Il Coordinamento Territoriale è composto dalle Coordinatrici delle RLS e dalle donne facenti parte il Consiglio Generale Territoriale. Il Coordinamento Donne della RLS è composto dalle donne facenti parte il Coordinamento RLS e da quelle che operano all'interno della RLS stessa.

Articolo 55

Le Coordinatrici Regionali e Territoriali vengono nominate dai rispettivi Consigli Generali su proposta delle Segreterie, sentito il Coordinamento. La Coordinatrice femminile della RLS viene nominata dal Coordinamento della RLS, su proposta del Coordinatore RLS, sentito il Coordinamento femminile della RLS stessa. La Responsabile del Coordinamento Regionale e Territoriale farà parte di diritto del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo della relativa struttura, se già non è stata eletta. La Responsabile del Coordinamento Donne della RLS farà parte, di diritto, del Coordinamento RLS.

Articolo 56

Il Coordinamento Donne viene ricostituito ad ogni scadenza congressuale entro tre mesi dal Congresso secondo le norme statutarie. Il Coordinamento e la Responsabile precedenti rimangono in carica fino al nuovo insediamento. In analogia con le Segreterie, le Coordinatrici decadono dall'incarico con le stesse



modalità previste nello Statuto della FNP Nazionale. Sono incompatibili tra di loro le cariche di Coordinatrice Regionale e Territoriale e gli incarichi di Segreteria e di Coordinamento ai vari livelli. Affinché il Coordinamento sia posto in condizione di operare, vanno definiti in ogni singola realtà spazi e strumentazione correlati ai singoli bisogni e alle disponibilità. Quanto sopra deve trovare riscontro nella preparazione del bilancio preventivo.

Capitolo XXVII: I Raggruppamenti Tecnici

Articolo 57

Allo scopo di favorire lo studio e la predisposizione di specifiche istanze categoriali in rapporto all'attuale assetto della previdenza e della sicurezza sociale, la FNP CISL promuove a livello regionale e territoriale il coordinamento di Raggruppamenti Tecnici di pensionati. I Raggruppamenti di cui al primo comma hanno compiti di consultazione tecnica, di assistenza e promozione, nonché di proselitismo, con le seguenti attribuzioni:

- 1) studiare i problemi sindacali e di proselitismo interessanti specificatamente il raggruppamento, presentandone le conclusioni alle Segreterie della FNP Regionale e della FNP Territoriale mediante i rispettivi coordinatori;
- 2) supportare le Segreterie Regionali e Territoriali nel confronto con gli Enti previdenziali sui temi specifici dei raggruppamenti tecnici;
- 3) fornire tutela agli iscritti provenienti dalle categorie interessate, anche coordinando la loro azione con quella degli agenti sociali della FNP Cis, fatta salva la competenza dell'INAS per quel che concerne l'assistenza e il contenzioso amministrativo.

Articolo 58

I Raggruppamenti Tecnici sono costituiti nell'ambito delle FNP Regionali e delle FNP Territoriali. A livello regionale e territoriale, le Segreterie nominano il Coordinatore proveniente dagli specifici settori, sentite le Assemblee dei Raggruppamenti. Considerato il carattere esclusivamente tecnico dei Raggruppamenti, essi coordinano la loro attività con la struttura della quale fanno parte.

Compongono i Raggruppamenti Tecnici:

- 1) INPS: Fondi Speciali;
- 2) INPS: Gestione dipendenti pubblici (ex Inpdap):
 - Enti locali e Sanità
 - Scuola
 - Comparto Sicurezza e forze armate;
- 3) INPS: ex IPOST.

Articolo 59

Le assemblee dei Raggruppamenti Tecnici sono convocate ai vari livelli regionale e territoriali ogni 2 (due) anni. Le assemblee sono composte a livello territoriale dagli iscritti appartenenti al Raggruppamento, e a livello regionale, dai coordinatori territoriali.

Articolo 60

I Coordinamenti sono costituiti:

- a livello regionale dal coordinatore responsabile (nominato dalla Segreteria Regionale) e dai coordinatori territoriali;
- a livello territoriale dal coordinatore responsabile (nominato dalla Segreteria Territoriale) e da 2 (due) o più coordinatori designati dalle rispettive assemblee.

Articolo 61

I coordinatori dei Raggruppamenti regionali e territoriali operano in stretta collaborazione con gli Organi delle strutture del Sindacato del quale fanno parte, con l'obbligo di preventiva consultazione su tutte le materie attinenti alle loro funzioni e in osservanza delle norme di comportamento elaborate ed approvate dagli organi della FNP CISL.

Articolo 62

Il Coordinatore del Raggruppamento convoca il coordinamento previo accordi con la Segreteria Regionale o Territoriale competente.

Spetta in particolare ai Coordinatori collaborare con le Segreterie della Federazione ai vari livelli per la formulazione e la soluzione delle richieste del raggruppamento.



**NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE E
DEL PATRIMONIO**

Capitolo XXVIII: Responsabilità e competenze

Articolo 63

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti, e costituenti il patrimonio della FNP Lombardia, devono essere a secondo della loro natura, registrati ed inventariati. A tal fine è istituita, a livello regionale la "Anagrafe degli immobili" con il compito di censire tutte le proprietà immobiliari, intendendosi sia le proprietà dirette, che quelle degli Enti, delle Associazioni, delle società e delle Fondazioni, ove esistenti, collaterali alla CISL. Dei dati raccolti ed inventariati, la struttura regionale riferisce alla analoga "Anagrafe degli immobili" nazionale.

Dei beni di propria competenza, la FNP Lombardia, disporrà per il perseguimento delle proprie attività statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione di strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso. La titolarità di ogni bene mobile e immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale appartiene esclusivamente alla Federazione o alle singole strutture. Le persone fisiche che, per poteri alle stesse conferiti dagli Organi statuari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della Federazione o delle sue singole strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti nella quale esse agiscono. Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso Strutture periferiche, sono responsabili i rappresentanti legali "pro tempore" della Federazione, consegnatari dei beni medesimi. Costoro dovranno, altresì, uniformarsi per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente. I conti correnti bancari, nonché qualunque pagamento effettuato dalle Strutture FNP ai vari livelli, debbono prevedere la firma del Segretario Generale, in quanto rappresentante legale, oltreché congiuntamente, di quella del Segretario responsabile dell'amministrazione in base a quanto previsto dallo Statuto FNP Regionale.

Articolo 64

Le strutture periferiche rispondono delle obbligazioni assunte nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari dai rappresentanti legali "pro tempore" delle medesime, succedutisi nel tempo.

I rappresentanti legali "pro tempore" delle strutture periferiche rispondono personalmente e solidamente con le Organizzazioni medesime, a norma dell'articolo 38 del Codice Civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere alle Organizzazioni che rappresentano.

I rappresentanti legali "pro tempore", delle Strutture sopra dette, rispondono personalmente nei confronti delle Organizzazioni stesse per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Essi parimenti rispondono, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie, causati dalle loro azioni e/o omissioni, alle Strutture rappresentate.

A tal fine, le strutture della Federazione a qualsiasi livello dovranno attivare apposite polizze assicurative per i propri dirigenti eletti, a copertura dei rischi "professionali" derivanti dalla carica elettiva.

Capitolo XXIX: Bilanci

Articolo 65

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere predisposta da tutte le strutture della FNP Lombardia in conformità alle norme e alla modulistica che vengono diramate dalla Federazione. Essi devono essere verificati dai Collegi Sindacali, che allegheranno anche la verifica sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari dei Dirigenti e degli Operatori, con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi Comitati Esecutivi, approvati dai competenti organi delle strutture.

Ogni anno tutte le Strutture sono tenute ad approvare il Bilancio Preventivo entro il 31 dicembre.

Ogni anno la Fnp Lombardia approva il bilancio consuntivo entro il 20 marzo dell'anno successivo.

Ogni anno la FNP Territoriale approva il bilancio consuntivo entro il 10 marzo dell'anno successivo.

I bilanci, una volta approvati, vanno inviati ai livelli superiori verticali e orizzontali.



ATTIVITA' ISPETTIVE

Capitolo XXX: Ispezioni

Articolo 66

La FNP Lombardia ha l'obbligo di effettuare, attraverso i propri uffici, almeno una volta nell'arco del mandato congressuale, controlli, verifiche e/o ispezioni nei riguardi di tutte le Strutture periferiche a qualsiasi livello. Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria FNP Regionale nell'interesse della Organizzazione e degli associati: esse vengono disposte con comunicazione scritta della Segreteria stessa.

Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto, nemmeno in deroga agli articolo degli Statuti della FNP Nazionale e Regionale.

PARTE VII BANDIERA

Capitolo XXXI: Bandiera

Articolo 67

La bandiera della Federazione è la bandiera della CISL con la dicitura: "Federazione Nazionale Pensionati Cisl" (FNP o FNP Cisl) declinata alle specificità regionale e territoriale della Lombardia.

PARTE VIII NORMA PERMANENTE

Capitolo XXXII: Osservanza degli Statuti e dei Regolamenti

Articolo 68

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme degli Statuti e dei Regolamenti delle strutture superiori (FNP e Confederale) in quanto applicabili. In caso di norme controverse sono da rispettare quelle delle strutture superiori.

NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni previste negli articoli relative alle composizioni delle Segreterie Regionali e Territoriali, entreranno in vigore con il XVIII° Congresso Nazionale FNP.